

**NOTE CRITICHE AL PENSIERO GIURIDICO  
DI BRUNO LEONI  
IN OCCASIONE DEI PRIMI 100 ANNI  
DI SCIENZE POLITICHE A PAVIA**

**di Emanuele Tuccari**

*Premessa*

La giornata di studi su “Attualità e criticità del pensiero di Bruno Leoni” – svoltasi il 15 novembre 2024 presso l’aula Volta dell’Università degli Studi di Pavia – nonché le presenti riflessioni – raccolte in un fascicolo speciale della rivista “Il Politico” (fondata, come noto, dallo stesso Bruno Leoni nel 1950) – si connotano per un’articolata genesi e per una struttura tripartita.

L’incontro si pone, infatti, al crocevia di una serie d’iniziative.

Innanzitutto, la riflessione critica sull’influenza di Bruno Leoni nel panorama culturale nazionale ed internazionale s’inserisce in un percorso – intrapreso già da tempo nell’ateneo pavese (e soprattutto nell’alveo del dottorato di ricerca in diritto privato) – di rilettura dei “classici” del pensiero giuridico (e, in particolare, del diritto civile e commerciale).

Soffermarsi a considerare attualità e criticità del pensiero di Bruno Leoni significa poi aggiungere un momento di riflessione nell’ambito delle celebrazioni per i primi cento anni della Scuola (1924-2024) e della Facoltà (1926-2026) di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Pavia, riconoscendo, al contempo, il giusto tributo ad uno dei suoi esponenti più illustri<sup>1</sup>.

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pavia.

<sup>1</sup> Per un’analisi recente della storia del periodo di passaggio dalla Scuola alla Facoltà

Sono grato, pertanto, non soltanto ai colleghi giusprivatisti che hanno ideato e sviluppato il ciclo d'incontri sui "Classici del diritto civile e commerciale", ma anche all'intero comitato per le celebrazioni del centenario della Scuola e poi della Facoltà di Scienze Politiche costituitosi in seno all'odierno Dipartimento. Quest'ultimo comitato è composto da eminenti studiosi che hanno rappresentato per me un importante supporto negli ultimi anni (mi riferisco, in particolare, a Silvia Figini, Fabio Rugge, Silvio Beretta, Michele Rostan, Arianna Arisi Rota e Francesco Battezzorre).

Nell'organizzazione dell'evento e della successiva raccolta dei contributi mi sono pertanto potuto avvalere di molti consigli, che mi hanno consentito di coinvolgere, per esempio, diversi colleghi delle differenti aree disciplinari dell'attuale Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università degli Studi di Pavia, ma anche numerose altre organizzazioni (come l'Istituto Bruno Leoni e Radio Radicale) ed editori (come lo stesso Istituto Bruno Leoni, Liberilibri e Rubbettino), che, nel corso degli anni, hanno valorizzato la figura di Bruno Leoni, pubblicandone, fra l'altro, le principali opere. Decisivo è stato il contributo di Francesco Battezzorre, che "discende per li rami" della tradizione pavese di scienza politica (largamente debitrice nei confronti dell'insegnamento di Bruno Leoni), rilanciandone e rinnovandone costantemente, anche tramite l'impegno dei suoi allievi, le principali sfide intellettuali.

Tanto l'incontro seminariale quanto poi l'odierno numero speciale de "Il Politico" presentano poi, come già preannunciato, una struttura sostanzialmente tripartita.

Innanzitutto, s'intende collocare storicamente l'opera di Bruno Leoni, con specifico riferimento all'Università di Pavia e alla Facoltà di Scienze Politiche. Si è pensato pertanto di coinvolgere Marina Tesoro – che si è tornata ad occupare dell'argomento dopo averlo già preso in considerazione nell'ambito delle sue precedenti ricerche sulla storia dell'Università di Pavia<sup>2</sup> – anche per sottolineare come "attualità

di Scienze Politiche dell'Università di Pavia, con un riferimento finale anche all'elezione a Preside di Bruno Leoni nel dopoguerra, v. S. BERETTA, *Scienze Politiche a Pavia: dalla Scuola alla Facoltà*, in "Nomos", 2025, p.1 sgg.

<sup>2</sup> M. TESORO, *La Facoltà di Scienze politiche*, in D. MANTOVANI (a cura), "Storia dell'Università di Pavia", vol. 3, "Il Ventesimo secolo", Tomo I, Cisalpino, Milano, 2020, p. 278 sgg.

e criticità del pensiero di Bruno Leoni” vadano considerate senza tralasciare l’importante ruolo svolto dallo stesso Bruno Leoni nello sviluppo della facoltà pavese di Scienze Politiche.

In seguito, la duplice riflessione (orale e, oggi, scritta) procede con un’analisi giuridica condotta da tre diversi punti di vista (di diritto pubblico, di diritto privato e di filosofia del diritto), affidata a tre giovani studiosi (Giovanni Boggero, dell’Università degli Studi di Torino, Giuseppe Portonera, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Claudia Atzeni, dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro), muovendo dall’opera “Freedom and the Law” di Bruno Leoni. Tali riflessioni giuridiche – suggerite anche dalla nuova recente traduzione dell’opera a cura di Carlo Lottieri<sup>3</sup> – sono sviluppate in dialogo con gli spunti forniti, a sua volta, da Nicola Rizzo (che affianca alla sua formazione da giusprivatista interessi e sensibilità tali da consentirgli un confronto proficuo anche con studiosi di diversi settori scientifici disciplinari).

Infine, la tavola rotonda conclusiva mira ad indagare – più “a tutto tondo” – l’influenza del pensiero di Bruno Leoni: si è scelto pertanto di rivolgersi – grazie all’intervento decisivo di Francesco Battezzorre (chiamato, dapprima, a coordinare e, poi, a concludere i lavori) – ad alcuni fra i massimi studiosi di Bruno Leoni come Mauro Barberis (dell’Università degli Studi di Trieste), Raimondo Cubeddu (già docente dell’Università degli Studi di Pisa e senior fellow dell’Istituto Bruno Leoni) e Carlo Lottieri (dell’Università Telematica Pegaso, nonché autore, fra l’altro, di una recente traduzione di “Freedom and the Law”). Nell’ambito della tavola rotonda, anche a partire dalle riflessioni precedenti, s’intende pertanto andar oltre la singola opera per confrontarsi con il personaggio, la produzione scientifica complessiva e l’influenza culturale più globalmente esercitata.

Nella prospettiva della suddetta struttura tripartita dell’incontro si cerca adesso di selezionare, facendoli idealmente corrispondere con l’articolazione del seminario, soltanto tre minimi spunti di riflessione – relativi all’interdisciplinarietà (§ 1), al passaggio dalla “legge” al “diritto” (§ 2) e al carattere “ideale” del suo modello di società (§ 3) – sull’attualità e sulle criticità del pensiero (giuridico) di Bruno Leoni.

<sup>3</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, Macerata, Liberilibri, 2024.

## 1. *L'interdisciplinarietà e la fondazione de "Il Politico"*

Innanzitutto – come ci ricorda puntualmente Marina Tesoro<sup>4</sup> – Bruno Leoni è stato chiamato sostanzialmente a rifondare e, pertanto, a rilanciare la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pavia (di cui è stato preside ininterrottamente dal 1948 al 1960) dopo la guerra. Quest'impresa si compie, fra l'altro, grazie ad una chiara opzione (scientifica e culturale) di metodo, che passa per la fondazione di una nuova rivista – “Il Politico” – chiamata a farsene portavoce<sup>5</sup>.

Se, infatti, per via dei suoi molteplici e vari interessi culturali e scientifici (tra cui quelli per l'economia), Leoni – secondo autorevole dottrina – “più che un filosofo del diritto, o un filosofo politico in senso proprio, fu un filosofo delle scienze sociali”<sup>6</sup>, si può dire serenamente che l'interdisciplinarietà marcata fu senza dubbio una delle “cifre” del suo pensiero<sup>7</sup>.

Già l'articolo pubblicato sul primo numero de “Il Politico” del 1950

<sup>4</sup> V., infra, M. TESORO, *Bruno Leoni nella storia della Facoltà di Scienze Politiche*.

<sup>5</sup> In realtà, come sottolinea lo stesso Bruno Leoni nel suo contributo di apertura (apparso sul primo numero della nuova rivista), si tratta teoricamente della continuazione dei più risalenti “Annali della Facoltà”, ma, come si desume dalla lettura del saggio, si tratta, in verità, di una nuova pubblicazione vera e propria, con un evidente e ben delineato programma culturale (v. B. LEONI, *Il nostro compito*, in “Il Politico”, 1950, p. 5 sgg.).

<sup>6</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, in B. LEONI, “La libertà e il diritto”, Macerata, Liberilibri, 2024, p. xvii. Sul punto, seppure con accenti diversi, v. G. GAVAZZI, *Conclusioni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, spec. p. 180 e, da ultimo, lo stesso R. CUBEDDU, *Sull'attualità di Leoni*, infra.

<sup>7</sup> Lo rileva, in apertura di un suo celebre saggio, anche Mario Stoppino (allievo di Bruno Leoni): “Quel che colpisce immediatamente chi studia la produzione scientifica matura di Bruno Leoni, a partire grosso modo dalla fine della seconda guerra mondiale, è l'ampiezza e la molteplicità degli interessi che vi si trovano coltivati. Non soltanto, il Leoni accoppiò la riflessione politica a quella giuridica: cosa abbastanza comune tra gli studiosi della sua generazione, che iniziarono la carriera accademica nell'ambito della “filosofia del diritto”, e specialmente importante per lui, che come professore di ruolo tenne ininterrottamente la cattedra di “dottrina dello stato” nella Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia. Egli si occupò anche, attivamente e con interesse crescente, di problemi di economia e di politica economica: cosa che era invece, ed è rimasta anche oggi, decisamente insolita tra i cultori italiani della filosofia del diritto o della filosofia politica” (M. STOPPINO, *L'individualismo integrale di Bruno Leoni*, in B. LEONI, *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009, pp. 11-12). Quest'ultima raccolta (da cui sono tratte le successive citazioni) rappresenta, a sua volta, una ripubblicazione della precedente B. LEONI, *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, Milano, Giuffrè, 1980.

delinea, infatti, un programma di ricerca interdisciplinare, capace di superare le barriere tradizionali fra i saperi, integrando i diversi studi entro una scienza della politica intesa in senso assai ampio<sup>8</sup>. Così “l’economia apparirà [...] né più né meno di un ramo della scienza politica; mentre la [scienza] giuridica, [...] apparirà essere l’altro importantissimo ramo della scienza politica”<sup>9</sup>.

In questo contesto (perlomeno) triadico (costituito dai rapporti fra scienza politica, economia e diritto), sembra che la scienza politica costituisca in qualche modo una sorta di vertice di un costante dialogo necessario per lo studioso fra le tre suddette macro-aree delle scienze sociali, con un ruolo, per così dire, “baricentrico” riconosciuto proprio alla scienza politica. Non c’è dubbio che l’ampia interdisciplinarietà così delineata vada ascritta fra i meriti del pensiero (e poi dell’azione culturale, scientifica e accademica) di Bruno Leoni.

Nella consapevolezza di quest’articolato e complesso orizzonte scientifico, nel quale l’autore colloca il proprio “programma culturale”, si è scelto nelle pagine seguenti di guardare con particolare attenzione al pensiero “giuridico” di Bruno Leoni, focalizzandosi *soprattutto* (sebbene *non soltanto* data la centralità della riflessione di matrice economica e la sostanziale inscindibilità della “triade diritto-scienza politica-economia”) sul *rapporto fra scienza politica e diritto*.

## 2. “Freedom and the Law”: dalla “legge” al “diritto” nella traduzione e (soprattutto) nel pensiero

A tal fine, risulta imprescindibile l’analisi di “Freedom and the Law”. L’opera – frutto, come noto, di un ciclo di lezioni tenuto dallo stesso Leoni presso il Claremont Men’s College (oggi noto come Claremont McKenna College) in California nel giugno 1958 – è stata pubblicata prima negli Stati Uniti d’America (1961) e solo successivamente, dopo

<sup>8</sup> Sul punto, v., *ex multis*, C. LOTTIERI, *Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, p. 123 sgg.

<sup>9</sup> B. LEONI, *Il nostro compito*, cit., p. 8. Sull’argomento, con analoga intenzione “programmatica”, v. B. LEONI, *Il problema metodologico nelle scienze sociali*, in “Il Politico”, n. 3, 1952, p. 350 sgg.

una prima traduzione, anche in Italia (1995). Si tratta di una sorta di “testo di svolta”: probabilmente non il più importante scritto da Bruno Leoni, ma certamente quello che più di ogni altro, anche (ma non soltanto) grazie al ricorso alla lingua inglese, ha contribuito a farlo uscire dal cono d’ombra culturale (nazionale ed internazionale) cui, fino ad allora, sembrava destinato<sup>10</sup>. Non sembra eccessivo, infatti, affermare che fino alla pubblicazione del suddetto volume non soltanto la presenza, ma anche (a maggior ragione) l’incidenza e l’influenza del pensiero di Bruno Leoni nelle vicende della cultura filosofico-politico-giuridica (specie italiana) furono minime senza peraltro che la (di poco precedente) pubblicazione di parte dei suoi articoli giornalistici avesse mutato la situazione.

La prima traduzione dell’opera – a cura di Maria Chiara Pievatolo – apparve nel 1995, optando, dopo molti tentennamenti (e senza un unanime consenso in letteratura), per tradurre “law” con “legge” e non con “diritto”<sup>11</sup>, giacché si voleva metter in risalto non tanto il rapporto sinergico tra “libertà” e “diritto”, quanto la conflittualità tra la “libertà” e la “legge” (intesa come il diritto di produzione legislativa)<sup>12</sup>.

Viceversa, la seconda edizione, che si avvale di una nuova (e, secondo chi scrive, più puntuale) traduzione di Carlo Lottieri, preferisce, invece, rendere in italiano “law” con “diritto”, scegliendo una lettura che predilige non già la contrapposizione tra la libertà e la legislazione, ma la possibilità di un armonico comporsi tra l’autonomia individuale e un ordine giuridico di carattere evolutivo.

Qui, nell’impossibilità di soffermarsi, come doveroso, sui vari argomenti trattati nell’opera (che peraltro sono ripercorsi criticamente, da ultimo, nei contributi di Giovanni Boggero, Giuseppe Portonera e Claudia Atzeni)<sup>13</sup>, s’intende limitarsi a sottolineare talune notazioni sul c.d. “diritto vivente” e sul c.d. “principio di effettività”.

<sup>10</sup> Sul punto, cfr. R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. XIX.

<sup>11</sup> Cfr. B. LEONI, *La libertà e la legge*, a cura di M. C. PIEVATOLO, Macerata, Liberilibri, 1995.

<sup>12</sup> L’episodio è ripercorso da R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. XVII. Da ultimo (oltre allo stesso R. CUBEDDU, *Sull’attualità di Leoni*, infra), in toni critici, v. M. BARBERIS, *Blue State. Leoni e l’anarco-capitalismo populista*, infra.

<sup>13</sup> Sul punto, con impostazioni volutamente distinte fra loro, v., infra, G. BOGGERO, *Quel che La libertà e il diritto di Bruno Leoni può (ancora) insegnare al costituzionalista*; G. PORTONERA, *Bruno Leoni e il diritto giurisprudenziale*; C. ATZENI, *Bruno Leoni, La libertà e il diritto: tra critica alla democrazia rappresentativa e difesa dell’ordine di*

Quanto al problema della “libertà”, Bruno Leoni propende per una sua interpretazione “realistica [...]”: la “libertà” è qualcosa che semplicemente “c’è” e il solo problema è trovare le parole adatte a descriverla”<sup>14</sup>.

Più articolato risulta il pensiero leoniano nell’individuazione della cifra fondamentale del “diritto”: il nostro Autore – già critico da tempo sul “classico” positivismo giuridico<sup>15</sup> e consapevole che “siamo veramente lontani dal realizzare grazie alla legislazione la certezza ideale del diritto” – non pensa che “la legislazione debba essere del tutto abbandonata”, ma ritiene che sia necessario esplorare un’altra strada dal momento che risulta “effettivamente incompatibile con l’iniziativa e la decisione degli individui quando essa [la legislazione] raggiunge un limite che la società contemporanea sembra aver ampiamente oltrepas-

*mercato*. Si segnala peraltro come G. Portonera abbia già ulteriormente sviluppato le sue riflessioni sull’argomento – con un’attenzione specificamente dedicata ad alcuni profili di teoria delle fonti nella prospettiva del civilista – nell’ambito di un saggio pubblicato sulla rivista Jus Online (v. G. PORTONERA, *Appunti sul diritto civile giurisprudenziale, rileggendo Freedom and the law di Bruno Leoni*, in “Jus-Online”, 2025, p. 170 sgg.).

<sup>14</sup> R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. XXIX.

<sup>15</sup> Così rileva criticamente già nel 1950: “I giuristi hanno infatti rinunciato, di regola, non soltanto alla valutazione diretta dei fini (...), ma anche alla valutazione indiretta. Anziché chiedersi se i vari fini concettuali proposti nell’ordinamento stavano fra loro in un rapporto di compatibilità logica, essi hanno, di regola, preferito assumere tacitamente come data quella compatibilità. In luogo di analizzare se i mezzi concettuali impiegati nell’ordinamento fossero tutti e sempre idonei e sufficienti per il raggiungimento dei fini proposti, essi hanno preferito assumere senza discussione come date l’idoneità e la sufficienza di questi mezzi. I giuristi hanno rinunciato quindi, di regola, e rinunciano tuttora, all’analisi completa dei mezzi concettuali, non soltanto impiegati, ma impiegabili, in un ordinamento, per il raggiungimento di determinati fini. Più in generale, si può dire che i giuristi rinunciano a porsi il problema della coerenza, nel “sistema“ di tutti i fini e di tutti i mezzi possibili nell’ordinamento” (B. LEONI, *Il nostro compito*, cit., p. 7). L’Autore ribadisce la sua critica al positivismo giuridico “classico” senza trascurare di valutare diverse possibili visioni, laddove, in un momento successivo, afferma: “lo stesso concetto di diritto positivo è assai più un’escogitazione del dogmatico che una nozione dello storico [...] Dalla crisi del concetto di “diritto positivo” come strumento di analisi teorica non deriva necessariamente un rafforzamento del vecchio concetto di “diritto naturale”, comunque esso possa intendersi [...] Un riesame critico delle moderne dottrine sociologiche del diritto, condotto in parallelo con un approfondimento del significato empirico di talune dottrine classiche del giusnaturalismo classico potrebbe, se non sbagliamo, costituire un notevole contributo alla rappresentazione di taluni degli antichi problemi del “diritto naturale” in una forma e con un significato accettabili al pensiero contemporaneo” (B. LEONI, *Oscurità e incongruenze nella dottrina kelseniana del diritto*, in B. LEONI, “Scritti di scienza politica e teoria del diritto”, Milano, Giuffrè, 1980, p. 315, p. 317).

sato”<sup>16</sup>. Anche l’inflazione legislativa contribuisce a vanificare ogni ideale di “certezza del diritto”: difficile oggi – a maggior ragione dopo il “contagio” eurounitario dell’iperproduzione legislativa (in aggiunta a quella già da tempo in atto nel nostro Paese a livello nazionale) – non riconoscere, almeno in parte, l’attualità di tali notazioni. Leoni richiama poi l’attenzione soprattutto allo “jus civile” romano (e quindi, per suo tramite, ad un approccio storico e dottrinale)<sup>17</sup> nonché alla *common law* inglese e alla giurisprudenza (seppure nel differente assetto fra i poteri presente nei diversi sistemi giuridici nazionali)<sup>18</sup>.

In quest’ottica, la certezza del diritto “di lungo periodo” (non quella “di breve periodo”, legata, anche secondo Leoni, a doppio filo al procedimento legislativo di formazione del diritto) è considerata come un ideale da perseguire – avvalendosi della *rule of law* di origine anglosassone (attenta soprattutto alle posizioni giurisprudenziali) e dello *jus civile* di matrice romanistica (sensibile alla valorizzazione dei contributi dottrinali) – ed è concepita come “la possibilità di realizzare progetti a lungo termine da parte degli individui, in riferimento alla loro vita privata e ai loro affari”<sup>19</sup>. Nel suo complesso, il diritto – anche alla luce della valorizzazione dell’esperienza storica dei giudici inglesi e dei giureconsulti romani – viene visto pertanto come qualcosa da “scoprire” più che da “stabilire”.

<sup>16</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, cit., p. 12.

<sup>17</sup> Tale ripresa dell’insegnamento dei classici del pensiero antico si ritrova oggi – oltre che, come si è detto, in *Freedom and the Law* – anche nella lettura di B. LEONI, *Il pensiero antico. Lezioni di filosofia del diritto*, a cura di A. MASALA, Torino, IBL Libri, 2021 (spec. p. 179 sgg.). Nell’introduzione lo stesso Antonio Masala evidenzia come delle lezioni sul pensiero giuridico antico raccolte nella suddetta opera si senta un’eco proprio in “Freedom and the Law” (A. MASALA, *Introduzione: Lo studio del mondo classico nella riflessione di Bruno Leoni*, in B. LEONI, “Il pensiero antico. Lezioni di filosofia del diritto”, cit., p. 10). Sottolinea l’approccio “storicistico” leoniano M. GRONDONA, *Perché non possiamo non dirci “leoniani”*, I. *Il diritto come pretesa individuale: frammenti per una teoria (con uno sguardo su Tullio Ascarelli)*, in “Le Corti salernitane”, 2017, p. 46 sgg. Quest’ultimo Autore parla, in particolare, di un approccio “storicistico-crociano con correzioni hayekiane” (p. 63).

<sup>18</sup> Sul punto, v. B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, cit., p. 89 sgg. Sottolinea puntualmente tali profili della teoria leoniana, da ultimo, G. PORTONERA, *Bruno Leoni e il diritto giurisprudenziale*, infra; G. PORTONERA, *Appunti sul diritto civile giurisprudenziale, rileggendo Freedom and the law di Bruno Leoni*, cit., p. 180 sgg.

<sup>19</sup> B. LEONI, *La libertà e il diritto*, a cura di C. LOTTIERI, cit., p. 111. Sul punto, v. R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. XXXIII.

### 3. Oltre “Freedom and the Law”: il fascino di un modello “ideale” di società

In un’ottica più generale, gli scritti di Bruno Leoni, presi nel loro insieme, mirano a configurare – com’è stato già fatto notare da un autorevole esponente della sua “scuola pavese” – non soltanto una teoria della società, ma addirittura “una concezione della società come dovrebbe essere: un modello *ideale* di società”<sup>20</sup>.

Credo proprio che tale modello “ideale” della società costituisca, ancor oggi, una delle ragioni più significative del fascino esercitato dal suo pensiero (sui contemporanei, ma soprattutto) sui posteri<sup>21</sup>.

Vi contribuisce – sotto il profilo più strettamente giuridico (a fronte, come noto, dell’ampiezza e della molteplicità d’interessi coltivati da Bruno Leoni) – la c.d. “teoria della pretesa”<sup>22</sup>. Quest’ultima – considerata dalla dottrina come la riflessione più compiuta del pensiero giuridico di Leoni<sup>23</sup> – si fonda sull’assoluta centralità sistematica della

<sup>20</sup> M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato-diritto pubblico*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 130. Tale commistione fra teoria giuridica (descrittivo-conoscitiva) e dottrina politica (prescrittivo-valutativa) comporta, assieme ad un indubbio fascino, una serie d’incongruenze non secondarie nella ricostruzione complessiva del pensiero leoniano. Sul punto, seppure con accenti diversi fra loro, v. M. BARBERIS, *Introduzione*, in B. LEONI, “Il diritto come pretesa”, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, I ed., 2004 (da cui sono tratte le successive citazioni; per una seconda edizione dell’opera, v. B. LEONI, *Il diritto come pretesa*, a cura di A. MASALA, Macerata, Liberilibri, II ed., 2020), spec. p. XXXI sgg.; M. GRONDONA, *Perché non possiamo non dirci “leoniani”*, cit., p. 64 sgg.; N. RIZZO, *Bruno Leoni: l’ordine spontaneo e il problema del potere*, infra.

<sup>21</sup> Per un’interessante raccolta – fondamentale per inserire, grazie alla lettura dei densi contenuti ivi contenuti, ogni genere di riflessione nell’articolato contesto complessivo del pensiero di Bruno Leoni – si rinvia a B. LEONI, *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, cit.

<sup>22</sup> Sulla c.d. “teoria della pretesa”, v., per tutti, B. LEONI, *Il diritto come pretesa*, cit.

<sup>23</sup> Lo testimoniano i numerosi contributi destinati proprio a ricostruire il pensiero giuridico di Bruno Leoni a partire dalla c.d. “teoria della pretesa” (v., *ex multis*, con prospettive d’indagine anche molto diverse fra loro, C. LOTTIERI, *Alle origini della teoria del diritto come pretesa individuale. Da Widar Cesarini Sforza a Bruno Leoni*, in “Materiali per una storia della cultura giuridica”, 2011, p. 63 sgg.; C. LOTTIERI, *Le ragioni del diritto. Libertà individuale e ordine giuridico nel pensiero di Bruno Leoni*, cit., p. 273 sgg.; R. CUBEDDU, *Ripensare il diritto per tutelare la libertà*, cit., p. XIX; M. BARBERIS, *Introduzione*, cit., p. IX; U. SCARPELLI, *Bruno Leoni e l’analisi del linguaggio*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 137 sgg.; e G. GAVAZZI, *Conclusioni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 179; A. FEBBRAJO, *L’influenza di Max Weber sulla concezione leoniana del diritto come “pretesa”*, in “Il Politico”, n.1, 1982, p. 155 sgg.; N. BOBBIO, *Bruno Leoni di fronte a Weber e a Kelsen*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 131 sgg.).

“pretesa”, cioè della “richiesta di un comportamento altrui considerato da chi lo richiede come probabile e corrispondente a un proprio interesse (cioè utile), nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente, sulla base di un potere di cui chi pretende si considera dotato”<sup>24</sup>. La pretesa “giuridica” si differenzia, però, da quelle “agiuridiche” o “antigiuridiche”, perché “non solo [essa] si verifica o ha molte probabilità di essere soddisfatta, ma [...] ha anche una forte probabilità di essere esercitata, di essere avanzata in un certo ambito”<sup>25</sup>. Tale probabilità – non soltanto del comportamento oggetto della pretesa, ma anche del comportamento del pretendere – va combinata con la complementarietà che caratterizza le diverse pretese giuridiche (così, per esempio, alla pretesa del venditore di essere pagato corrisponde la pretesa del compratore di avere la cosa). La “norma giuridica” finisce così per coincidere con l’incontro tipizzato o schematizzato tra singole pretese “giuridiche” o “comuni”<sup>26</sup>.

<sup>24</sup> B. LEONI, *Appunti di filosofia del diritto*, in B. LEONI, “Il diritto come pretesa”, Macerata, Liberilibri, 2004, p. 186.

<sup>25</sup> B. LEONI, *Appunti di filosofia del diritto*, cit., 198. Nel pensiero leoniano, la ragione ultima d’esistenza di ogni pretesa (nonché di ogni norma) giuridica sarebbe pertanto da rintracciare nella sua “effettività”, finendo così per contribuire all’ampio dibattito alimentato (anche di recente) – seppure alla luce di ricostruzioni molto diverse fra loro – da numerosi altri autorevoli studiosi. Per alcuni fondamentali contributi al suddetto dibattito si rinvia, senza nessuna pretesa di completezza, a P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2015 (III rist., 2018), p. 3 sgg., p. 33 sgg.; P. GROSSI, *L’invenzione del diritto*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2017 (IV rist., 2025), p. 3 sgg., p. 114 sgg.; ID., *Oltre la legalità*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2020, p. 3 sgg., p. 37 sgg.; V. SCALISI, *Categorie e istituti del diritto civile nella transizione al postmoderno*, Milano, Giuffrè, 2005; V. SCALISI, *Complessità e sistema delle fonti di diritto privato*, in “Rivista di diritto civile”, 2009, p. 147 sgg.; N. LIPARI, *Le fonti del diritto*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 10 sgg.; N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 77 sgg., p. 131 sgg.; ID., *Diritto civile e ragione*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, p. 231 sgg.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, vol. I, *Metodi e tecniche*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, spec. p. 83 sgg.; G. VETTORI, *Effettività fra legge e diritto*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, p. 63 sgg.; G. VETTORI, *Persona e pluralismo*, Firenze, Leo S. Olschki, 2024, p. XI sgg., p. 70 sgg. nonché i singoli saggi raccolti in E. NAVARRETTA (a cura), *Effettività e Drittwirkung: idee a confronto*, Torino, Giappichelli, 2017; E. NAVARRETTA (a cura), *Effettività e Drittwirkung nelle discipline di settore*, Torino, Giappichelli, 2018.

<sup>26</sup> Così B. LEONI, *Lezioni di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, p. 159 sgg. Secondo Leoni, infatti, “la norma giuridica [...] prospetta, nella connessione tipica di una cosiddetta *circostanza di fatto* (che di solito è un comportamento, a sua volta

La teoria leoniana del diritto come pretesa – letta assieme, fra l’altro, proprio a “Freedom and the Law” – completa la critica (ed il relativo ridimensionamento) del ruolo della legislazione (destinata a statuire norme valide *erga omnes*). Tale visione, riducendo l’intero mondo del diritto a pretese individuali (e all’incontro o scambio fra tali pretese), si caratterizza per essere una teoria non soltanto “descrittiva”, ma anche, in un certo senso, “prescrittiva” del diritto. Com’è già stato sottolineato, “[i]n tutta la sua coerente “unilateralità”, essa appare, almeno in parte considerevole, e non diversamente dalla teoria della politica come scambio di poteri individuali, quale la costruzione di un modello ideale di sistema giuridico, capace di realizzare il valore della libertà individuale definita come assenza di coercizione. In un siffatto sistema giuridico ideale, l’intervento della legislazione, che non si identifichi in un semplice accertamento conoscitivo e in una mera formulazione delle norme giuridiche già viventi nella realtà delle pretese comuni degli individui, costituisce un perturbamento coercitivo dell’ordine giuridico reale”<sup>27</sup>.

### *Considerazioni conclusive*

A questo punto – dopo aver introduttivamente ripercorso, oltre alla genesi e alla struttura dell’iniziativa seminariale ed editoriale, i tre suddetti profili del pensiero giuridico di Bruno Leoni (relativi rispettivamente all’interdisciplinarietà, alla sua visione della “legge” e del “diritto” nonché al carattere “ideale” del suo modello di società) – si possono sviluppare delle prime considerazioni sulle ragioni non soltanto di *attualità*, ma anche di *criticità* nel pensiero giuridico di Bruno Leoni.

L’intero modello ideale di società leoniana risulta improntato, com’è già stato sottolineato da un’autorevole dottrina, ad un “individualismo integrale”: “individualismo” perché è in termini di individui

oggetto di qualche pretesa prospettata in un’altra norma) con la cosiddetta conseguenza giuridica (che è, a sua volta, di solito, chiaramente oggetto di altrui pretesa, che è, anzi, l’espressione di una corrispondente pretesa) né più né meno che l’incontro di due pretese” (B. LEONI, *Obbligo e pretesa nella dogmatica, nella teoria generale e nella filosofia del diritto*, in B. LEONI, *Scritti di scienza politica e teoria del diritto*, cit., p. 360).

<sup>27</sup> M. STOPPINO, *L’individualismo integrale di Bruno Leoni*, cit., p. 42.

e di volizioni e azioni individuali, di rapporti tra azioni individuali e di effetti di tali azioni e relazioni, che egli costruisce qualsiasi interpretazione o proposta di intervento in rapporto a ogni tipo di fenomeno sociale, dal più semplice e circoscritto al più vasto e complesso. [...] [I]ndividualismo “integrale”, in primo luogo, perché per il Leoni all’individuo fa capo sia, da una parte, sotto forma di “azione individuale”, il concetto fondamentale nel quale deve risolversi, in ultima analisi, l’osservazione, la descrizione e la teoria esplicativa della scienza sociale; sia, dall’altra parte, sotto forma di “libertà individuale”, il principale valore pratico, il riferimento direttivo preminente per la costruzione di un modello ideale della società o dello stato, e dunque di qualsiasi programma di azione. [...] [L’]aggettivo “integrale” designa ancora, in secondo luogo, il fatto che l’individualismo teorico e pratico, cui ho appena fatto cenno, investe tutti i campi o gli aspetti della vita sociale, che il Leoni prese in considerazione nella sua riflessione: la politica al pari del diritto, e il diritto al pari dell’economia. L’aggettivo “integrale” designa, infine, in terzo luogo, il carattere di particolare accentuazione o intransigenza dell’individualismo leoniano: talché egli, da un canto, tende a escludere la validità di qualsiasi altro accostamento metodico, diverso dall’“individualismo metodologico”, anche in funzione di complementarità o di integrazione; e, dall’altro, tende a rifiutare a ideali diversi dalla “libertà individuale” uno stesso rango direttivo, o anche una funzione correttiva dell’attuazione della libertà individuale, che vada al di là di limiti molto ristretti”<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> M. STOPPINO, *L’individualismo integrale di Bruno Leoni*, cit., spec. pp. 13-14. Tale visione è stata, per un verso, ulteriormente puntualizzata da A. FEBBRAJO (*L’influenza di Max Weber sulla concezione leoniana del diritto come “pretesa”*, cit., p. 155 sgg.) e, per un altro, contraddetta da G. URBANI, *Come ricordo Bruno Leoni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, spec. p. 173 (“mi sembra che la grande ammirazione di Leoni per l’opera di Polanyi testimoniasse una predilezione per un individualismo non alla Robinson Crusoe, ma piuttosto per un individualismo inteso come “unità di base” delle comunità sociali, come *cellula primaria della polis*”). Sembra difficile, però, non condividere il pensiero del medesimo Stoppino, che, in una replica successiva, ha puntualmente rilevato: “Ora, può darsi che l’etichetta “individualismo integrale” sia infelice. Certo è, però, che la *nozione* di “individualismo integrale”, così come io l’ho definita e l’ho usata, non involge in nessun modo una sorta di scissione o di isolamento tra gli individui, cioè un “individualismo alla Robinson Crusoe”. È vero, invece, che ho scritto che l’individualismo liberale di Leoni “talora sconfinava quasi nell’anarchismo”. Ma, a questo proposito, osservo che una cosa è l’“individualismo alla Robinson Crusoe”, e tutt’altra cosa l’anarchismo. L’anarchismo ha una tendenza generale a rifiutare il governo, come autorità centralizzata e repressiva, e

Bruno Leoni propugna così una forma particolarmente radicale del pensiero liberale, che s'incentra sulla libertà "negativa" e sulla riduzione al minimo delle funzioni del governo. Tale posizione – cui non sono certamente mancati in passato convinti sostenitori (tanto da constatare, soprattutto a partire dalla metà degli anni '90 del secolo scorso, una vera e propria "Leoni Renaissance") – soffre di limiti ormai noti.

Qui è sufficiente rilevare, già in una prima prospettiva generale, come la coercizione possa esser esercitata – oltre che dal governo – dagli stessi privati (nell'ambito dei rapporti fra singoli individui, gruppi e classi sociali). Ne consegue che la riduzione al minimo delle funzioni del governo non assicura, di per sé, la riduzione al minimo della coercizione, ma tende, invece, a lasciare inalterati i rapporti di potere che si manifestano fra i singoli individui nel seno della società<sup>29</sup>.

Ciò non preclude, però, d'individuare ulteriori spunti di attualità ed elementi di criticità soprattutto nel pensiero giuridico leoniano.

La stessa "teoria della pretesa" – se riletta "non già come definizione esaustiva del campo del diritto, ma come determinazione di una dimensione fondamentale dei comportamenti giuridici degli uomini comuni (cioè di coloro che non sono "tecnici del diritto")"<sup>30</sup> – può fornire, per esempio, interessanti prospettive di analisi della nostra società. Guardare alla pretesa individuale senza farne necessariamente l'unica

spesso rifiuta anche altri tipi di potere sociale; ma, in tutte le sue principali correnti, non rifiuta la società, e prefigura anzi diversi modelli di "società anarchica", in cui le relazioni sociali sono il frutto variamente inteso dell'incontro delle libertà individuali. Ne segue che si può coerentemente sostenere l'esistenza di una tendenza anarchica – come personalmente mi sento di fare per il pensiero di Leoni – senza con ciò implicare l'esistenza di un individualismo di isolamento o "alla Robinson Crusoe" (M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato-diritto pubblico*, cit., p. 129, nota 16). Sembrano condividere, a loro volta, la ricostruzione del pensiero di Bruno Leoni come improntato al c.d. "individualismo integrale" U. SCARPELLI, *Bruno Leoni e l'analisi del linguaggio*, cit., p. 137 sgg., spec. p. 146; e G. GAVAZZI, *Conclusioni*, cit., p. 177 sgg.

<sup>29</sup> Simili considerazioni possono leggersi peraltro già in M. STOPPINO, *La grande dicotomia diritto privato-diritto pubblico*, cit., p. 173. Per un'analisi critica recente – sviluppata su premesse profondamente distinte da quelle di Bruno Leoni – sul rapporto fra libertà, legge e diritto, si può richiamare il pensiero di M. FABRE-MAGNAN, *L'institution de la liberté*, Paris, Presses Universitaires de France, II ed., 2023, p. 77 sgg., spec. p. 86 (laddove si riprende, fra l'altro, il monito di Lacordaire per cui "Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit").

<sup>30</sup> M. STOPPINO, *L'individualismo integrale di Bruno Leoni*, cit., p. 71.

cifra dell'intera realtà, ma valorizzandone comunque l'apporto decisivo nei rapporti sociali contribuisce certamente a spiegare meglio l'evoluzione e l'adattamento continuo del nostro sistema giuridico.

Meno persuasiva risulta, invece, l'individuazione della "giuridicità" della pretesa nel c.d. "*quod plerumque accidit*": non convince, in altri termini, l'idea che la pretesa sia "giuridica" solo in quanto generalmente condivisa<sup>31</sup>. Qui le ragioni di perplessità nei confronti del pensiero leoniano sono, ancor oggi, ben evidenziate dalle parole di Norberto Bobbio: "Ora, dice Leoni, è giuridica la pretesa che è generalmente condivisa, mentre non lo è quella del bandito. Posso non aver difficoltà ad ammettere che un connotato del genere serva a distinguere la pretesa del creditore da quella del bandito che ti punta la pistola alle tempie e ti intima "O la borsa o la vita". Mi domando però se riesca altrettanto bene a distinguere la pretesa giuridica dalle pretese che nascono da quel *plerumque accidit* che sono le convenzioni sociali. Si pensi alla pretesa di una signora che io le ceda il passo quando dobbiamo passare per una porta. Corrisponde perfettamente al *plerumque accidit*, ma è una pretesa giuridica? E allora è proprio vero che una pretesa è giuridica quando rispecchia ciò che accade generalmente o non è vero piuttosto in moltissimi casi che accade generalmente ciò che è stato previsto da una norma, in quanto questa rende quel comportamento vincolante mediante la istituzione di una sanzione? Si pensi alla pretesa di avere la precedenza rispetto ai veicoli che vengono da sinistra. Certo si tratta di un *plerumque accidit*. Ma è un *plerumque accidit* che dipende dall'esistenza di una norma vincolante. Qui è chiaro che la pretesa è giuridica perché è regolata e tutelata da una norma giuridica"<sup>32</sup>.

Altre sembrano, come già accennato<sup>33</sup>, le sfide della postmodernità che il positivismo giuridico si è trovato ad affrontare, dovendosi allontanare (almeno in parte) dalla rigida teorizzazione "pura" kelseniana, per aprirsi non soltanto al ruolo dell'autonomia privata, ma soprattutto ai problemi (sempre più pressanti) posti dalla (sempre più diffusa) globalità

<sup>31</sup> Così, infatti, si esprime B. LEONI (*Il diritto come pretesa individuale*, in M. STOPPINO (a cura), "Bruno Leoni. Le pretese e i poteri: le radici individuali del diritto e della politica", Milano, Società Aperta, 1997, p. 126): "La classica nozione di "id quod plerumque accidit" (ciò che di solito accade) in una data società sarebbe del tutto sufficiente a permetterci di distinguere le pretese "giuridiche" da quelle "antigiuridiche"

<sup>32</sup> N. BOBBIO, *Bruno Leoni di fronte a Weber e a Kelsen*, cit., spec. pp. 135-136.

<sup>33</sup> V., *supra*, § 2.

dei fenomeni regolati (e pertanto, inevitabilmente, dalle difficoltà di una coerente politica legislativa e dall'articolazione sempre più complessa del sistema delle fonti). D'altra parte, la stessa critica al positivismo classico non implica – come accennato dallo stesso Bruno Leoni – la preclusione di ogni ruolo della legge, ma suggerisce, invece, di evitare la semplicistica identificazione dell'intero fenomeno giuridico con la legge. Questa visione – lungi dal rappresentare oggi un'eresia del tutto inaccettabile – trova conferma non più soltanto nelle ricostruzioni dei maggiori sociologi del diritto<sup>34</sup>, ma anche nelle riflessioni recenti di studiosi che, pur enfatizzando (giustamente, almeno ad avviso di chi scrive) il ruolo centrale del formante legislativo nella produzione democratica del diritto, non escludono (altrettanto condivisibilmente) un ampio concorso fra formanti nell'elaborazione e nell'evoluzione dell'attuale sistema giuridico multilivello<sup>35</sup>. Così l'espressione “diritto vivente” – lungi dall'essere intesa soltanto come sinonimo di un “diritto giurisprudenziale” contrapposto al “diritto legale/vigente” – finisce per esprimere la manifestazione proprio della “vita” e dell'evoluzione che le norme hanno attraverso il continuo processo di interpretazione/applicazione in relazione ai nuovi casi concreti che, di volta in volta, si presentano all'attenzione dei giudici:

<sup>34</sup> Si pensi, per esempio, agli studi (fra loro chiaramente distinti) di François Gény, di Eugen Ehrlich e di Renato Treves. Per un inquadramento storico, v., *ex multis*, F. MAZZARELLA, *Dialoghi a distanza in tema di socialità e storicità del diritto. Italia, Francia e Germania tra fine Ottocento e primo Novecento*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 2015, p. 381 sgg., p. 395 sgg.

<sup>35</sup> Sembrano muoversi nella direzione tratteggiata nel testo le profonde riflessioni (caratterizzate, pur nella loro diversità, da una sorta di comune sentire al riguardo) di L. FERRAJOLI, *Giustizia e politica. Crisi e rifondazione del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 2024, p. 46 sgg., p. 314 sgg.; M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè, 2023, p. 181 sgg.; G. D'AMICO, *La distinzione tra “disposizione” e “norma”: una discutibile premessa per giustificare la c.d. “creatività” dell'interpretazione giudiziale*, in “I Contratti”, 2025, p. 78 sgg., spec. pp. 87-88. Nello stesso senso, si osserva, “plurimi elementi, totalmente sconosciuti agli ordinamenti di stampo giuspositivistico di inizio Novecento, possono invero indicarsi complici dell'aumentato distacco tra norma positiva e norma del caso singolo così come applicata dal giudice: penso al sindacato (de facto) diffuso in materia di normazione eurounitaria; all'obbligo di interpretazione conforme che onera i giudici comuni prima di poter adire alla Corte costituzionale; e in generale a tutto quel novero, sempre più aperto, di situazioni in cui viene richiesto all'interprete (e in particolare al magistrato) un'ampia attività di rimaneggiamento in via ermeneutica del testo normativo. Come ulteriore elemento a suffragio, sembra inoltre d'uopo ricordare il potere – per vero molto pervasivo – di manipolazione normativa della Corte costituzionale nell'ambito della sua opera (meglio,

“sono i “nuovi casi” che la vita (sociale ed economica) prospetta, e soprattutto la necessità di considerarli e collocarli nella prospettiva (di una regolamentazione) “multilivello”, a mettere in tensione il “diritto vigente”, sollecitandone nuove interpretazioni ed inedite applicazioni”<sup>36</sup>.

Un’evoluzione continua (giuridica, ma anche socio-economica) che impone all’interprete – di fronte alle recenti crisi (eccezionali, ma non solo) del mercato nonché alle crescenti difficoltà legate alle sfide ambientali (divenute improcrastinabili) e alla dirompente c.d. “quarta rivoluzione” dell’infosfera<sup>37</sup> – di riconoscere, oltre al suddetto ruolo di coercizione esercitato dai privati, il ritorno sulla scena del potere pubblico (che si rinviene soprattutto in una serie d’interventi ascrivibili all’Unione Europea e allo Stato). Il mercato subisce così, sempre più spesso, forti interferenze su tematiche relative a divisione del lavoro, scambi e relazioni fra imprese.

ristrutturazione) costituzionale [...] In conclusione, non nella rarefatta elaborazione teorica, che pretenda di informare di sé ogni interstizio della riflessione problematica intorno al tema della interpretazione giuridica, bensì nella riconquista di autorevolezza da parte delle istituzioni politiche, espressione delle dinamiche democratiche, risiede la ricerca di una nuova centralità della funzione nomopoietica, tesa a rispondere, col vigile – ma imprescindibile – aiuto della giurisprudenza, alle diverse e numerose istanze di tutela giuridica presenti nella insicura ed interconnessa società contemporanea” (F. MODUGNO, *Contro la negazione della distinzione tra disposizione e norma*, in F. MODUGNO, A. LONGO, “Disposizione e norma. Realtà e razionalità di una storica tassonomia”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, spec. pp. 162-163).

<sup>36</sup> G. D’AMICO, *Sul “diritto vivente” (Introduzione alla sessione di un Convegno)*, in “I Contratti”, 2024, p. 240.

<sup>37</sup> Dopo la rivoluzione copernicana, che ha posto fine all’idea della centralità della Terra nell’Universo (c.d. “prima rivoluzione”), dopo quella darwiniana, che ha smentito l’assunto per cui l’Uomo fosse al centro del regno biologico (c.d. “seconda rivoluzione”), e dopo quella freudiana, che ha rotto, invece, la percezione della coscienza come luogo puro e trasparente (c.d. “terza rivoluzione”), saremmo ora alle prese con una nuova frattura storica (la c.d. “quarta rivoluzione”). A venire meno sarebbe stavolta la posizione privilegiata ed esclusiva dell’uomo “nel regno del ragionamento logico, della capacità di processare informazioni e di agire in modo intelligente. Non siamo più gli indiscussi padroni dell’infosfera” (L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2017, p. 105). Sulle possibili interferenze fra diritto e tecnologia nel pensiero di Bruno Leoni, si rinvia all’analisi (condotta con accenti decisamente distinti fra loro), per un verso, di E. ROBILANT, *Diritto e società tecnologica nel pensiero di Leoni*, in “Il Politico”, n. 1, 1982, p. 147 sgg.; R. CUBEDDU, *Sull’attualità di Leoni*, cit.; e, per un altro, di M. BARBERIS, *Blue State. Leoni e l’anarco-capitalismo populista*, infra; N. RIZZO, *Bruno Leoni: l’ordine spontaneo e il problema del potere*, infra.

Si ritiene pertanto – in una più articolata prospettiva di sintesi (che consideri anche, per un verso, la persistente crisi finanziaria dei singoli Stati nazionali e, per un altro, il decisivo contributo fornito, sempre più spesso, dai privati, come singoli individui o in forma associata, al perseguimento di finalità d’interesse generale) – che “davanti a emergenze gravissime, frutto di circostanze non occasionali, ma di cambiamenti profondi tali da esigere trasformazioni non meno profonde (e non temporanei tamponi), serva (...) [a differenza di quanto auspicato da Leoni] un forte potere centrale e tuttavia si debba anche contare sulle responsabilità di cui è intrisa, e capace, la società nel suo insieme, con le sue istituzioni territoriali, le sue autonomie private, le sue aggregazioni di interessi collettivi e sociali”<sup>38</sup>. Il rischio di ridurre tali responsabilità a mera obbedienza “significa certo ottenere l’adesione di alcuni, ma anche fomentare le reazioni conflittuali di altri, le resistenze e le paure che suscita il nuovo che si sta solo subendo e che non si concorre a costruire, la difesa insomma dello status quo, nutrita ora dal proprio particolare interesse, ora dalla superstizione, ora dal mero ribellismo”<sup>39</sup>. Un rischio che la rilettura dell’opera di Bruno Leoni può forse contribuire a scongiurare.

**Abstract** - The essay focuses on some specific issues of Bruno Leoni’s (legal) thought. In particular, emphasising its topicality and criticality, it will consider his interdisciplinary thinking (which results, among other things, from his contribution to the development of the Faculty of Political Science in Pavia and the foundation of the

journal “Il Politico”), the need to move from the centrality of “legislation” to that of “law” (which is summarised, above all, in the lectures collected in “Freedom and Law”), as well as the “ideal” nature of the proposed model of society (which, more generally, emerges from his scholarly production as a whole).

<sup>38</sup> G. AMATO, *Bentornato Stato, ma*, Bologna, il Mulino, 2022, p. 98.

<sup>39</sup> G. AMATO, *Bentornato Stato, ma*, cit., p. 98. Oggi sembra pertanto possibile dar il bentornato (alla decisione politica e) allo Stato, “ma immune dai suoi vecchi vizi [molti dei quali denunciati con forza proprio da Leoni] e lontano, in ogni circostanza, dall’hybris dell’accentramento autoritario” (G. AMATO, *Bentornato Stato, ma*, cit., p. 100).